

REGOLAMENTO (UE) N. 563/2012 DELLA COMMISSIONE**del 27 giugno 2012****che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori di riferimento dell'UE****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

RIKILT – Institute of Food Safety è stato selezionato in quanto soddisfaceva tutti i criteri necessari, e designato come tale.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti generali, le responsabilità e i requisiti dei laboratori di riferimento dell'UE per i mangimi e gli alimenti, per la salute degli animali e per gli animali vivi. L'elenco dei laboratori di riferimento dell'UE per i mangimi e gli alimenti si trova nell'allegato VII, parte I, di tale regolamento.

(2) La direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽²⁾ fissa le misure di controllo per le sostanze e i gruppi di residui elencati nell'allegato I di tale direttiva.

(3) A seguito di una riorganizzazione delle attività di laboratorio nei Paesi Bassi, tutte le funzioni, ivi compresi infrastrutture e personale, del Rijksinstituut voor Volksgezondheid en del Milieu (RIVM), attualmente figurante come laboratorio comunitario di riferimento per residui di medicinali veterinari e contaminanti in alimenti di origine animale per i residui indicati nell'allegato I, categoria A 1, 2, 3, 4, categoria B 2 (d) e B 3 (d) della direttiva 96/23/CE, sono state trasferite al RIKILT – Institute of Food Safety. I compiti svolti dal RIVM sono stati assegnati al RIKILT nell'ambito di un contratto quadro, che si è concluso il 31 dicembre 2011.

(4) Poiché il contratto del RIVM era in corso di conclusione, per sostituirlo è stato lanciato un invito a partecipare alla selezione di un laboratorio di riferimento dell'UE. Il

(5) Data l'importanza delle sostanze nella categoria A da (1) a (4) nell'allegato I della direttiva 96/23/CE e il fatto che il RIKILT – Institute of Food Safety è stato selezionato in quanto soddisfaceva tutti i criteri necessari, esso dovrebbe essere designato quale laboratorio di riferimento competente dell'Unione europea per i residui di medicinali veterinari e contaminanti in alimenti di origine animale per i residui indicati nell'allegato I, categoria A 1, 2, 3, 4, categoria B 2(d) e B 3(d) della direttiva 96/23/CE a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il presente regolamento si applica con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(6) L'allegato VII, parte I del regolamento (CE) n. 882/2004 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004, il punto 12, lettera a) è sostituito dal seguente:

«(a) Per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria A, punti 1, 2, 3 e 4 e nella categoria B, punti 2(d) e 3(d):

RIKILT – Institute of Food Safety, parte di Wageningen UR
Wageningen
Paesi Bassi»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
